

*Salta la monetizzazione per i periodi non goduti dal 7 luglio al 31 dicembre 2012*

# Ferie, il Tesoro non paga più

## La Ragioneria gela le attese di circa 100 mila precari

DI CARLO FORTE

**I** docenti precari che hanno lavorato lo scorso anno scolastico non potranno fruire della monetizzazione delle ferie nel periodo che va dal 7 luglio al 31 dicembre 2012. Dal 1° gennaio scorso in poi, la monetizzazione sarà consentita solo per i giorni maturati, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel contratto. Lo ha stabilito la Ragioneria generale dello stato, con una nota emanata il 4 settembre scorso (prot.72696). Il provvedimento è stato inviato alle ragionerie territoriali. Che sono alle prese con i controlli sui provvedimenti con i quali le scuole avevano autorizzato la liquidazione delle indennità. E costituisce un vero e proprio fulmine a ciel sereno, proprio a inizio anno. E dopo che l'amministrazione scolastica, a seguito di un lungo braccio di ferro con i sindacati, aveva dato il placet per il pagamento delle ferie non godute. Dunque, se non si troverà a breve una soluzione, il rischio è quello di scatenare l'ennesimo contenzioso seriale. Un rischio che non è sfuggito al legislatore fin dalla prima ora. Nella relazione tecnica alla legge di

stabilità (legge 228/2012), infatti, era stato fatto presente che l'applicazione del divieto di monetizzazione delle ferie introdotto dall'art. 5, comma 8, del decreto legge 95/2012, in assenza di deroghe, avrebbe esposto l'amministrazione scolastica a «probabile soccombenza... nelle inevitabili controversie».

E muovendo da questa premessa, la relazione concludeva sulla necessità «di consentire la monetizzazione delle ferie al personale» assunto a tempo determinato. Seppure stabilendo «che il periodo valido a tal fine sia quello della sospensione delle lezioni anziché delle attività didattiche» recitava la relazione «di modo che le sospensioni natalizia e pasquale, nonché gli eventuali ponti, e i giorni di sospensione a giugno siano validi per la fruizione delle ferie». In buona sostanza, dunque il legislatore si era reso conto che il divieto di monetizzazione, previsto per il tutto il personale della pubblica ammini-

strazione, era inapplicabile alla scuola. E aveva introdotto una deroga, per fugare il

rischio di perdere le eventuali cause che i diretti interessati avrebbero potuto promuovere. Di qui la previsione di una norma speciale (l'art. 1 commi 54-56). Il ministero dell'istruzione, però, aveva inteso la deroga come una sorta di norma di interpretazione autentica del decreto 95/2012, valida solo per la scuola e ad efficacia retroattiva. E in prima battuta aveva escluso che potesse applicarsi solo dal 1° settembre 2013 (come previsto dal comma 56). Di qui un lungo braccio di ferro con i sindacati, concordati nel ritenere che fino al 1° settembre scorso il contratto di lavoro avrebbe continuato a dispiegare pienamente i suoi effetti. Che alla fine si era risolto con l'accettazione di questa tesi anche da parte del ministero dell'istruzione.

Le scuole, quindi, avevano disposto i provvedimenti autorizzativi della liquidazione

delle indennità. Ma quando questi provvedimenti sono andati a finire sotto la lente delle ragionerie territoriali, queste ultime hanno chiesto lumi alla casa madre. E il mineconomia ha risposto picche, gelando le attese con un'interpretazione fortemente restrittiva.

La questione, peraltro, potrebbe essere definitivamente risolta introducendo un emendamento al decreto legge istruzione in sede di conversione. L'emendamento potrebbe prendere la forma dell'interpretazione autentica. E si legherebbe bene con la forma del decreto legge, proprio perché si tratterebbe di un provvedimento d'urgenza, volto a prevenire l'insorgenza di un ulteriore contenzioso seriale. Giova ricordare che i potenziali interessati sono tutti i precari che hanno lavorato l'anno scorso con supplenze fino al 30 giugno: più o meno 100mila persone.

E i ricorsi potrebbero appuntarsi non solo sulla questione del termine di applicazione delle nuove disposizioni. Ma anche sulle cosiddette cause di forza maggiore (assenze per malattia, congedi parentali, permessi collegati all'assistenza dei disabili).

© Riproduzione riservata



Fabrizio Saccomanni

